



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2010, proposto da:  
G. A., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Perrone, con domicilio eletto  
presso Franco De Iaco in Lecce, via Piemonte 8;

***contro***

Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;

***per l'ottemperanza***

della sentenza n. 4545/2009 del 23 dicembre 2009, depositata in cancelleria il  
14 gennaio 2010, del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Luigi  
Viola e udito altresì, l'Avv. Rachiero in sostituzione di Paolo Perrone per il  
ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con sentenza 14 gennaio 2010 n. 4545, il Tribunale di Brindisi-Sezione del lavoro dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato verbalmente, in data 15 ottobre 2005, al ricorrente (dipendente dell'Amministrazione giudiziaria di Screti Cosimo, con la qualifica di operaio specializzato) dall'Amministratore giudiziario e condannava l'Agenzia del Demanio alla <<reintegrazione del lavoratore ...(e al) pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento alla data della effettiva reintegrazione, oltre...(alla) ricostituzione contributiva e assistenziale>>; condannava altresì l'Agenzia del Demanio alla corresponsione al ricorrente della somma di € 52.554,80 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre agli accessori di legge e delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 2.000,00 (di cui 1.000,00 per onorari), oltre ad IVA e CAP, come per legge.

La sentenza era notificata in data 10 febbraio 2010 all'Agenzia del Demanio e passava in giudicato per effetto della mancata proposizione dell'appello (come da certificazione 20 settembre 2010 del Cancelliere della Sezione lavoro del Tribunale di Brindisi); non sortiva altresì alcun effetto l'atto di diffida e messa in mora notificato da parte ricorrente in data 30 giugno 2010.

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede quindi che venga assegnato all'Agenzia del Demanio un termine per l'esecuzione della sentenza e nominato un Commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inesecuzione del giudicato, anche dopo il decorso del termine assegnato per l'esecuzione; chiede altresì il risarcimento dei danni <<derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza, per cui si procede, da valutarsi in via equitativa>> e la condanna dell'Agenzia del demanio al <<pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione della sentenza controversa>>.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010, il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Per quello che riguarda l'ammissibilità del ricorso, la Sezione ritiene, infatti, di non avere motivo per discostarsi dalla giurisprudenza che, superando qualche perplessità di recente emersa in dottrina, ha continuato (sulla base della soluzione ormai tradizionale nel nostro ordinamento) a ritenere suscettibili di giudizio di ottemperanza le sentenze del giudice del lavoro e, quindi, anche le sentenze relative al rapporto di pubblico impiego privatizzato: <<in mancanza di una deroga espressa (che invece ricorre per le sentenze emanate dalla Corte dei conti o dal giudice tributario) ed a presidio di una piena effettività della tutela giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione, deve ammettersi il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice civile, in tema di rapporti di lavoro contrattualizzati, senza che ciò comporti il pericolo di un recupero del sindacato sul rapporto di pubblico impiego. La cognitio piena che esercita oggi il giudice civile sugli atti dell'amministrazione datore di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del giudice dell' ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo dargli attuazione, analogamente a quanto già ritenuto per l' ottemperanza delle sentenze del giudice civile di condanna al pagamento di una somma di denaro>> (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 4 ottobre 2004, n. 751).

Sempre con riferimento all'ammissibilità del ricorso, deve poi rilevarsi come lo stesso sia stato correttamente notificato all'Agenzia del Demanio nella sua sede e non presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente; ai

sensi dell'art. 61, d.lg. 30 luglio 1999 n. 300, le agenzie fiscali hanno, infatti, personalità giuridica di diritto pubblico ed hanno la semplice facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72 d. lgs, cit.), con consequenziale impossibilità di applicare alla fattispecie la regola dell'obbligatoria notifica del ricorso all'Avvocatura erariale che è dettata con riferimento alla diversa ipotesi del patrocinio obbligatorio (Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9230 che esattamente rileva come la notifica debba, in questo caso, essere fatta, rispettando le norme generali previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c.).

Sussistono poi i presupposti processuali per la proposizione del ricorso per ottemperanza; in particolare, il presupposto del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza è stato dimostrato da parte ricorrente mediante deposito in giudizio dell'apposita certificazione 20 settembre 2010 rilasciata dal Cancelliere della Sezione lavoro del Tribunale di Brindisi.

Pur trattandosi di adempimento oggi non più necessario, ai sensi dell'art. 114, 1° comma del codice del processo amministrativo, è stato notificato formale atto di messa in mora ed invito ad adempiere rispetto al quale l'Amministrazione è rimasta inerte.

Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l'obbligo dell'Agenzia del Demanio di dare esecuzione alla sentenza 14 gennaio 2010 n. 4545 del Tribunale di Brindisi-Sezione del lavoro, provvedendo alla reintegrazione in servizio del ricorrente illegittimamente licenziato, alla corresponsione delle retribuzioni maturate <<dalla data del licenziamento alla data della effettiva reintegrazione, (ed alla relativa ricostituzione contributiva e assistenziale)>>; deve altresì essere affermato l'obbligo per l'Agenzia del Demanio di corrispondere al ricorrente la somma

di € 52.554,80 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre agli accessori di legge e alle spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Brindisi nella somma di € 2.000,00 (di cui 1.000,00 per onorari), oltre ad IVA e CAP, come per legge.

All'Agenzia del Demanio va assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere agli adempimenti esecutivi della sentenza oggetto di ottemperanza sopra indicata.

Al tempo stesso, il Collegio nomina il Rag. Antonio Fiorentino affinché ove l'indicato termine di 60 (sessanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.

L'eventuale compenso al Commissario ad acta sarà successivamente liquidato dal Presidente della Sezione, delegato per l'incombenza.

Non può poi trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni <<derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza, per cui si procede, da valutarsi in via equitativa>> ed in maniera comprensiva anche di quanto dovuto per <<ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione della sentenza controversa>>; parte ricorrente non ha, infatti, offerto neanche un principio di prova in ordine all'eventuale sussistenza di danni non efficacemente ristorati dalla corresponsione delle retribuzioni non corrisposte e dei relativi accessori di legge; non è quindi possibile per la Sezione supplire in via equitativa alla mancata dimostrazione da parte del ricorrente della stessa sussistenza di un pregiudizio suscettibile di ristoro in sede risarcitoria.

Le spese del presente giudizio devono essere liquidate nella complessiva somma di € 700,00, oltre ad IVA e CAP e poste a carico dell'Agenzia del Demanio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, accoglie in parte il ricorso per ottemperanza presentato, in data 29 ottobre 2010, dal ricorrente e, per l'effetto:

- a) ordina all'Agenzia del Demanio di procedere all'esecuzione della sentenza 14 gennaio 2010 n. 4545 del Tribunale di Brindisi-Sezione del lavoro, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- b) dispone che, in difetto di adempimento da parte dell'Amministrazione intimata, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta Rag. Antonio Fiorentino;
- c) delega il Presidente della Sezione alla liquidazione del compenso per l'attività del Commissario ad acta;
- d) rigetta l'istanza di risarcimento dei danni, come da motivazione.

Condanna l'Agenzia del demanio alla corresponsione al ricorrente, a titolo di spese del giudizio, della somma di € 700,00, oltre ad IVA e CAP.

Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente ordinanza all'Amministrazione intimata ed al Rag. Antonio Fiorentino.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore  
Carlo Dibello, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)